

## REGOLAMENTO (CE) N. 300/2001 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2001

che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) da applicare nel 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 1999 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha comunicato che lo stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) era gravemente minacciato.
- (2) Dal parere del CIEM è emerso inoltre che il quantitativo di esemplari adulti di merluzzo bianco presenti nel mare d'Irlanda si sarebbe mantenuto ad un livello estremamente basso nel 2000 e nel 2001.
- (3) Il regolamento (CE) n. 304/2000 della Commissione, del 9 febbraio 2000, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) <sup>(3)</sup>, ha introdotto misure intese a proteggere gli esemplari adulti di merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva 2000.
- (4) Da lavori scientifici complementari realizzati nel periodo d'applicazione delle suddette misure e dall'esperienza nel frattempo acquisita emerge la necessità di modificare fino ad un certo punto per il 2001 le condizioni applicate nel 2000.
- (5) In particolare, due tipi di pesca che sono stati vietati in una zona del mare d'Irlanda dovrebbero ora essere autorizzati.
- (6) Tali tipi di pesca dovrebbero inoltre essere sottoposti a sorveglianza e soggetti a condizioni che prevedano la sospensione delle attività di pesca qualora le catture accessorie di merluzzo bianco diventassero eccessive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento istituisce misure volte a proteggere durante la stagione riproduttiva 2001 gli individui adulti di

<sup>(1)</sup> Proposta del 22.11.2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 13.2.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 35 del 10.2.2000, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2000 (GU L 80 del 31.3.2000, pag. 14).

merluzzo bianco del mare d'Irlanda [divisione CIEM VIIa, quale definita dal regolamento (CEE) n. 3880/91 <sup>(4)</sup>].

*Articolo 2*

1. Nel periodo dal 15 febbraio al 30 aprile 2001 è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, reti da imbrocco, tramagli, reti da posta impiglianti o altre reti fisse nonché attrezzi da pesca che comportino ami nella parte della divisione CIEM VIIa delimitata:

- dalla costa orientale dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord e
- dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

il punto situato sulla costa orientale della penisola di Ards nell'Irlanda del Nord a 54° 30' N

54° 30' N, 04° 50' O

53° 15' N, 04° 50' O

il punto situato sulla costa orientale dell'Irlanda a 53° 15' N.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1 e nella regione e nel periodo di cui trattasi:

a) È consentito utilizzare reti a strascico divergenti, purché a bordo non siano detenuti altri tipi di attrezzi da pesca e a condizione che:

i) la forcella di dimensioni delle maglie delle reti vada da 70 a 79 mm o da 80 a 99 mm;

ii) le dimensioni di maglia delle reti rientrino in una sola delle due forcelle di dimensioni autorizzate di cui alla lettera i);

iii) nessuna singola maglia, indipendentemente dalla sua posizione nella rete, sia di dimensioni superiori a 300 mm, e

iv) le reti siano utilizzate unicamente in una zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate seguenti:

53° 30' N, 05° 30' O

53° 30' N, 05° 20' O

54° 20' N, 04° 50' O

54° 30' N, 05° 10' O

54° 30' N, 05° 20' O

54° 00' N, 05° 50' O

54° 00' N, 06° 10' O

53° 45' N, 06° 10' O

53° 45' N, 05° 30' O

53° 30' N, 05° 30' O.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1).